

## Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Campobasso

Area V-Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Campobasso, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissario LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Signor Presidente della Regione Molise CAMPOBASSO

OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19. DPCM 9 marzo 2020.

Come è noto, con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato in pari data nella G.U., edizione straordinaria n.62, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, le misure di contenimento del virus COVID-19, già previste dall'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale.

Per effetto del suddetto provvedimento cessano, pertanto, di avere efficacia, ove incompatibili con le disposizioni del nuovo decreto, le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

L'art. 1 del nuovo d.P.C.M. introduce, come ulteriore misura, il divieto sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Inoltre, l'art.1, punto 3) del nuovo decreto, nel sostituire integralmente la lettera d) del precedente provvedimento dell'8 marzo 2020, sospende su tutto il territorio nazionale gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, consentendo unicamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Nell'ultimo periodo dello stesso art. 1, punto 3) si stabilisce, altresì, che lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Si evidenzia come anche nel nuovo provvedimento l'elemento fondamentale sotteso alle prescrizioni ivi contenute risieda nella necessità di limitare al massimo gli spostamenti sul territorio che risultano consentiti unicamente per ragioni lavorative, di salute o per altre necessità (quali ad esempio l'acquisto di beni essenziali), che dovranno essere comprovate da idonei elementi documentali da fornire anche mediante autodichiarazione resa su moduli prestampati già in dotazione alle Forze di Polizia e comunque reperibili sul sito del Ministero dell'Interno e di questa Prefettura.

La suddetta autodichiarazione sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità della stessa costituisce reato ai sensi della normativa vigente.

Ciò premesso si ritiene opportuno fornire i primi chiarimenti in merito ad alcune delle principali questioni applicative emerse:

- è consentito lo spostamento da un comune ad un altro per esigenze lavorative, di salute o per situazioni di necessità adeguatamente comprovate;
  - chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
    Una volta rientrati ci si potrà spostare solo per le succitate motivazioni;



## Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Eampobasso

Area V-Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

- non sono previste limitazioni per il transito delle merci, né per la circolazione dei corrieri merci;
- il limite orario dalle sei alle diciotto in cui sono consentite le attività di ristorazione e bar è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività potrà comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegna a domicilio, da effettuarsi secondo modalità che non prevedano contatti personali.

Si sottolinea, altresì, che, al fine di rendere più efficace l'applicazione delle norme statali di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è indispensabile che le SS.LL. provvedano, nelle forme ritenute più opportune, a rendere edotta la popolazione comunale del contenuto delle disposizioni previste nei decreti presidenziali dell'8 e del 9 marzo 2020, invitandola al rispetto più rigoroso e inderogabile degli ordini ivi contenuti.

Si rende inoltre indispensabile fornire ai cittadini un'informazione corretta ed esaustiva in merito alle conseguenze sul piano penale per i comportamenti, anche solo colposi, non conformi alle previsioni dei due decreti presidenziali sopra citati, comportamenti che potrebbero determinare persino la configurazione di ipotesi di reato, come quella prevista dall'articolo 452 CP (delitti colposi contro la salute pubblica).

Si soggiunge che laddove le SS.LL. ravvisino la necessità, in relazione alle esigenze del contesto territoriale, di adottare ordinanze sindacali contingibili e urgenti nella specifica materia, il potere ordinatorio dovrà essere limitato alla disciplina di dettaglio, con riferimento a fattispecie non integralmente regolate dalla citata normativa statale contenuta nei d.P.C.M. dell'8 e del 9 marzo 2020.

A tal riguardo, sentita anche l'Avvocatura distrettuale dello Stato, si conferma che la disciplina contenuta nei d.P.C.M. dell'8 e 9 marzo 2020 deve essere rigorosamente rispettata dalle Autorità locali, con la conseguenza che queste ultime non possono adottare ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in atto in contrasto con le predette misure statali di contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionali, pena l'inefficacia di tali ordinanze, così come espressamente previsto dall'articolo 35 del decreto legge 2 marzo 2020 numero 9.

In conseguenza, si rammenta che eventuali disposizioni di ordinanze sindacali contingibili e urgenti in contrasto o non coincidenti con le misure statali sopra citate sono assolutamente <u>prive di qualsiasi effetto</u>, oltre a essere assolutamente incoercibili mediante ordini impartiti alle autorità di pubblica sicurezza.

Difatti, la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica è di esclusiva competenza statale e, pertanto, in tale ambito, direttive o indicazioni ai Prefetti potranno essere impartite esclusivamente dal Ministro dell'Interno, Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e, in ambito provinciale, dai Prefetti medesimi, quali Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza o dai Questori quale Autorità tecniche, alle Forze di Polizia Territoriali.

Si coglie infine l'occasione per ribadire che il principio ispiratore della recente normativa statale di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID 19 è quello emergente dall'articolo 1, comma 2, del d.P.C.M. del 9 marzo 2020 e cioè vietare e impedire ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.



## Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Eampobasso

Area V-Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Di conseguenza, tutte le disposizioni ulteriori che dovessero essere impartite in sede locale, dovranno comunque rispettare il richiamato principio ispiratore ed essere giustificate dalla necessità di evitare ogni forma di assembramento, laddove la normativa statale non dovesse risultare, nel caso concreto, di per sé sufficiente al perseguimento dell'indicato obiettivo.

A mero titolo esemplificativo, si rappresenta che, proprio in relazione a una problematica prospettata in ambito locale, è sorta la necessità di chiarire l'applicazione della nuova normativa nei confronti di quegli esercizi commerciali che svolgono attività promiscue, non limitate alla somministrazione di alimenti e bevande.

Si osserva, al riguardo, che il Governo, in data 10 marzo 2020, ha avuto occasione di fornire un chiarimento in risposta a un quesito all'uopo formulato, specificando che è possibile continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, con sospensione delle attività ludiche e degli eventi aggregativi, ovviamente nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti e cioè dalle 6 alle 18 e comunque con l'obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Ciò significa, anche a parere della citata Avvocatura Distrettuale, che tutte le attività ludiche, ivi compresa la musica di sottofondo, non sembrano essere consentite dalla richiamata normativa, in quanto quest'ultima appare chiaramente orientata nel senso di permettere alla popolazione di utilizzare i bar e i ristoranti, all'unico fine di beneficiare del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, in modo tale da limitare la permanenza dell'avventore nell'esercizio commerciale al tempo strettamente necessario alla sola consumazione.

Per quel che riguarda, invece, i mercati giornalieri e settimanali non può che farsi rinvio alla disciplina dell'art. 1, comma 1 lettera o) del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020, ai sensi del quale le attività commerciali diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande sono consentite "a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse".

Si rileva, inoltre, che la riportata disposizione appare sicuramente completa e dettagliata e non necessita di alcuna integrazione normativa e/o interpretativa, circostanza che pertanto impone la chiusura da parte delle Autorità competenti di quelle attività che non siano in condizione di rispettare la distanza prescritta dal citato art.1, comma 1, lettera o) del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

Si ritiene, nell'occasione, opportuno anche richiamare l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art.14 del decreto legge 9 marzo 2020, n.14, pubblicato nella G.U. Serie Generale n, 62, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19."



## Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Eampobasso

Area V-Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Per effetto di tale norma, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, tutti i soggetti chiamati ad operare in risposta all'emergenza sanitaria (tra i quali i soggetti operanti nel Servizio Nazionale di Protezione civile di cui agli artt. 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, , n.1) possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento UE 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi dal COVID-19.

Sì segnala, da ultimo, che sul sito online della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.governo.it) è stata creata un'apposita sezione, accessibile direttamente dalla home page del sito, nella quale sono contenute le risposte alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo con il provvedimento in argomento (Frequently Asked Question – F.A.Q.) e che sul sito web del Ministero dell'Interno e di questa Prefettura è inoltre consultabile un analogo spazio, specificamente dedicato alle prescrizioni relative agli spostamenti sul territorio nazionale.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO Federico